

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-815 del 19/02/2021
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - Rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica rilasciata da Arpae SAC (DET-AMB-2017-6717 del 15/12/2017 e s.m.i.) dell'impianto di recupero (R13 - R3 - R5 - R12) di rifiuti non pericolosi - Ditta Inerti Cavoza S.r.l. - sede insediamento in via Chiozzola n. 24/bis - 43035 Sorbolo (PR)
Proposta	n. PDET-AMB-2021-859 del 18/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.;
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A +B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;

VISTI, altresì:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

PREMESSO CHE:

- che la Regione Emilia Romagna con DGR n. 2158 del 20/12/2017 ha emesso Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale a seguito di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale presentato in data 31/05/2017 (prot. Arpae SAC PgPr/2017/11494 del 15/06/2017), concluso coerentemente ai disposti dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla-osta

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto di "Modifiche all'impianto di recupero rifiuti non pericolosi da realizzarsi in due step (di cui il secondo stralciato in fase istruttoria), ampliamento dell'impianto e delle quantità recuperabili";

- Arpae SAC di Parma all'interno del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale suddetto con Determina n. DET-AMB-2017-6717 del 15/12/2017 ha rilasciato la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica (Determinazione della Provincia di Parma n. 2522 del 23/07/2010 e successive modifiche) per la gestione di un impianto di recupero (R12-R3-R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi - sito in Via Chiozzola n. 24/bis, in Comune di Sorbolo (PR) che prevede una potenzialità annua complessiva pari a 66.900 t/anno e l'incremento delle quantità massime di rifiuti recuperabili per un 20% rispetto alle quantità attuali, in modo da far fronte nell'immediato alle richieste di ritiro dei rifiuti, con scadenza 20/07/2020; con la medesima DET-AMB-2017-6717 del 15/12/2017 sono state revocate e sostituite le precedenti Determinazioni di autorizzazione e successive modifiche emesse dalla Provincia di Parma o da Arpae SAC Parma (Det. Prov. n.2522 del 23/07/2010 e s.m. e DET-AMB-2017-4092 del 31/07/2017);
- Arpae SAC di Parma ha rilasciato la Determina DET-AMB-2019-1832 del 11/04/2019 con la quale si è modificata l'autorizzazione unica a seguito di domanda di modifica del 05/11/2018, relativa all'aumento delle quantità massime di rifiuti trattabili con operazioni R3 ed R5 che passeranno a 45.000 t/anno (R3 fino a 10.000 t/anno, R5 fino a 35.000 t/anno; R12 invariata a 14.800 t/anno; quantità complessivamente recuperate (R3+R5+R12+R13) pari a 66.900 t/anno massime;
- Arpae SAC di Parma con Determinazione DET-AMB-2019-3791 del 08/08/2019 ha rettificato la precedente Determinazione DET-AMB-2019-1832 del 11/04/2019;
- il procedimento unico (N. 137/2020 del 02/03/2020) avviato dal SUAP Unione Bassa Est Parmense ai sensi del DPR 160/2010, relativo a rilascio Permesso di Costruire per realizzazione di una strada privata e allargamento di una strada vicinale, in variante alla pianificazione territoriale (POC) vigente ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24/2017, in area agricola, con contestuale modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e richiesta di autorizzazione paesaggistica. Il progetto è stato presentato da Inerti Cavoza S.r.l. in data 03/03/2020 e si è concluso con provvedimento SUAP prot. n.5646 del 02/10/2020 (acquisito al prot. Arape PG/2020/142604 del 05/10/2020), comprensivo di nota PG/2020/86928 del 17/06/2020 con la quale Arpae SAC Parma ha rilasciato nulla osta con presa d'atto alla relativa modifica dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- per il medesimo progetto di cui al punto precedente era stata preventivamente presentata da Inerti Cavoza s.r.l. alla Regione Emilia Romagna in data 20/02/2020 (prot. n.148087), apposita "Valutazione ambientale preliminare" ai sensi dell'art. 6 della L.R. 4/2018, con esito positivo da parte della Regione Emilia Romagna - Servizio V.I.P.S.A. (nota Prot. n.193753 del 05/03/2020);

PRESO ATTO:

- che la ditta Inerti Cavoza S.r.l. (C.F. 01668030347), con sede legale e operativa in Via Chiozzola 24 bis - Bogolese - Sorbolo (PR), ha presentato, ai sensi dell'art. 208 comma 12 del D.Lgs. 152.2006 e s.m.i., istanza di Rinnovo con modifiche, acquisita da Arpae SAC di Parma al prot. n. PG/2020/7960 del 31/01/2020;

- l'istanza contiene le seguenti variazioni all'assetto precedentemente autorizzato:
- introduzione dell'attività di "preparazione al riutilizzo" di imballaggi in legno (limitatamente ai codici EER 150103 e 170201), attraverso attività di selezione e cernita, intendendo cioè l'ottenimento di imballaggi – bancali in condizioni tali da poter essere reimmessi sul mercato; rimane inalterata la quantità massima in stoccaggio istantaneo già autorizzata, la quantità annua massima sarà pari a 500 t/anno verrà conteggiata all'interno della potenzialità di recupero già autorizzata in modalità "R3", quindi detraendo le quantità di legno recuperato, dalla quantità di carta recuperabile; area di stoccaggio esterna dedicata ai bancali riutilizzabili;
- modifica alla prescrizione relativa alla modalità di stoccaggio dei rifiuti ("*i cassoni in area esterna devono avere idonea copertura (prescrizione AUSL...)*") si chiede sia riservata ai soli cassoni di stoccaggio degli pneumatici;
- modifica alla prescrizione relativa all'obbligo di copertura dei cumuli esterni dei rifiuti costituiti dagli pneumatici ("*i cumuli in area esterna dei soli rifiuti costituiti da pneumatici devono essere adeguatamente coperti al fine di evitare eventuali dilavamenti e ristagni d'acqua e quindi la diffusione della zanzara tigre*") si chiede sia limitata ai soli periodi di interruzione dell'attività e nei fine settimana, o comunque per stazionamento dei rifiuti superiori alle 48 ore;
- individuazione di aree aggiuntive (precedentemente dedicate al parcheggio dei mezzi) da dedicare allo stoccaggio di materiali pressati quali carta o plastica in uscita dal processo di selezione degli imballaggi, in prossimità del capannone e di fronte agli uffici (per effetto della disponibilità di spazio nel vicino fabbricato esistente ora nelle disponibilità dell'azienda), a parità di quantità massime stoccabili;
- introduzione di un'area polmone per i cassoni relativi a rifiuti in ingresso in cui depositare temporaneamente (massimo 1 giorno) i cassoni in ingresso, in attesa di poterli scaricare nelle aree specifiche; tale area non determina aumenti di potenzialità di stoccaggio, in quanto ha soltanto funzione logistica;
- la quantità massima di rifiuti recuperabile annualmente in impianto è pari a 66.900 t/a, di cui massimo 10.000 t/a in modalità "R3", 35.000 t/a in modalità "R5" e 14.800 t/a in modalità "R12"; le quantità massime annuali gestibili in modalità di messa in riserva "R13" sono ottenute per differenza fra le 66.900 t/anno e le quantità gestite in modalità R3, R5 e R12 (quindi varieranno da un minimo di 7.100 a un massimo di 66.900 t/a);
- si segnala l'acquisto di una motoscopa Spazzatrice Comac impiegata per la pulizia delle superfici di lavoro;
- che nessuna alterazione verrà apportata alla potenzialità giornaliera massima di trattamento, sia per la pressa che per il trituratore (R3-R4-R12), pari a 350 t/giorno, con picchi massimi di lavorazione di 8 h/giorno;

CONSIDERATO CHE:

nella documentazione integrativa presentata in data 01/07/2020, acquisita al prot. Arpae PG/2020/94605 del 01/07/2020, in risposta alla I seduta della Conferenza di Servizi, Inerti Cavoza S.r.l.:

- ha comunicato la rinuncia all'operazione "R3" sui bancali in legno (cod. EER 150103 e 170201);

- ha presentato le procedure (sistema di gestione) e i modelli di “Dichiarazione di conformità” relative all’operazione “R5” condotta sui rifiuti inerti e su carta e cartone, tali da produrre la cessazione della qualifica di rifiuto degli stessi (“end of waste”) nel rispetto dei criteri definiti all’art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/060 s.m.i.;
- ha presentato Allegato 3 “Schede riassuntive rifiuti” aggiornato con il volume massimo dei cassoni della nuova area polmone e degli altri stoccaggi;
- ha presentato la Planimetria nelle due versioni: “stato di fatto” (privo di indicazione area stoccaggio bancali recuperati, stralciati e di parcheggio pubblico) e “stato di progetto futuro (con nuova viabilità di accesso, intervento soggetto a procedimento edilizio di “Permesso di Costruire” autonomo)”;
- conferma l’esigenza di modificare le prescrizioni relative alle coperture delle zone di stoccaggio degli pneumatici in cumuli e dei cassoni e, in ottemperanza a quanto proposto da AUSL, allega procedura di gestione utile ad evitare la proliferazione della zanzara tigre, in ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n. 25 del 30.04.2020 prot. n. 4848 con particolare riferimento ai punti indicati dal Comune di Sorbolo;
- che nella documentazione integrativa presentata in data 13/08/2020, acquisita al prot. Arpae PG/2020/117680 del 13/08/2020, in risposta alla II seduta della Conferenza di Servizi, la Ditta ha presentato:
- la Procedura “EOW” rev.1 opportunamente integrata, secondo le indicazioni della Conferenza, con la descrizione dettagliata delle verifiche in fase di accettazione dei rifiuti (inerti e carta - cartone) in ingresso e dei rifiuti sottoposti a trattamento, dei processi di trattamento “R5” e “R3”, delle modalità di determinazione dei lotti e delle modalità di stoccaggio delle EOW, nel rispetto dei criteri definiti all’art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/060 s.m.i.;
- modello di “Dichiarazione di conformità EOW Carta - Cartone”, opportunamente aggiornato, secondo le indicazioni della Conferenza, con il numero progressivo della dichiarazione e il riferimento alle analisi effettuate per monitorare il processo;
- Registro controllo EOW per inserire il riferimento al numero di Dichiarazione per le EOW di Carta - Cartone;
- l’Istruzione Gestione Zanzara opportunamente aggiornata per l’aspetto relativo alla periodicità di effettuazione dei trattamenti adulticidi, in linea con quanto emerso in sede di CdS;

nelle integrazioni volontarie presentate in data 02/11/2020, acquisite al prot. Arpae PG/2020/158005 del 02/11/2020, la Ditta, a fronte delle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020 al D.Lgs. 152/06 s.m.i., ha chiesto:

- il reintegro della “preparazione per il riutilizzo” (operazione di recupero “R3”) di bancali in legno, consistente nella mera selezione e cernita di bancali integri e privi di danneggiamenti, per una potenzialità massima pari a 2 t/giorno e 500 t/anno, entro l’autorizzazione di cui all’art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in oggetto; successivamente nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 06/11/2020, la ditta ha confermato lo stralcio di tale richiesta (introduzione dell’attività di preparazione al riutilizzo di imballaggi in legno, attraverso attività di selezione e cernita) in seguito alle complessità emerse nel dibattito ed alla necessità di ulteriori approfondimenti;
- “che l’atto autorizzativo riporti un riferimento alla possibilità di gestire sia rifiuti speciali che urbani, in quanto il D.Lgs. 116/2020 ha mutato la descrizione dei rifiuti urbani e, a far data dal

01/01/2021 è probabile che parte dei rifiuti precedentemente classificati “speciali”, diventino “urbani” con riferimento all’art. 183 c.1 lettera b-ter) e agli allegati L-quater e L-quinquies”;
che la Ditta, con nota acquisita al prot. PG/2021/20397 del 09/02/2021, ha confermato i dati di Superficie, coordinate e n° civico dell’impianto;

RILEVATO:

- che con prot. n. PG/2020/75104 del 25/05/2020, Arpae SAC di Parma ha trasmesso l’avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. artt. 7 e 8;
- che con la medesima nota Arpae SAC di Parma prot. PG/2020/75104 del 25/05/2020 ha trasmesso agli Enti preposti la convocazione della Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., tenutasi rispettivamente nelle sedute del 08/06/2020, 21/07/2020 e 06/11/2020;
- in sede di Conferenza si sono acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni di:
 - AUSL - S.I.S.P., Distretto di Parma: *“Si prende atto delle procedure previste per la lotta alla zanzara tigre e alla zanzara comune, quindi evitare i ristagni dell’acqua, trattare i ristagni dell’acqua e non ultimo praticare gli specifici trattamenti larvicida e adulticida che si ribadisce la Ditta dovrà mettere in campo attraverso una adeguata e puntuale programmazione, da realizzarsi previa comunicazione ad AUSL e Comune, sempre nel rispetto delle specifiche disposizioni di merito e da condursi da parte di aziende dotate di personale specializzato. Si ribadisce, come già evidenziato nella precedente seduta, che venga fornito complessivamente un collaudo acustico post-operam, tenendo conto della realizzazione della strada. Alla luce di quanto evidenziato si esprime parere favorevole”*;
 - Comando Prov.le di Parma dei VV.F.: nella I seduta di CdS ha dichiarato che: *“la Ditta è dotata del Certificato di Prevenzione Incendi (...) quanto di nuovo proposto può essere considerata una Modifica non sostanziale, prevedendo la presentazione di una SCIA, con l’aggiornamento della valutazione dei rischi”*, ribadendo il concetto anche nella II seduta della Conferenza di Servizi: *“Esprimendo pertanto un giudizio favorevole di massima andrà tuttavia prevista la presentazione di una SCIA, con l’aggiornamento della valutazione dei rischi”*;
- la Conferenza di Servizi, nella seduta conclusiva del 06/11/2020, ha approvato le procedure gestionali e i modelli di “Dichiarazione di conformità, rev.1” dell’ 11/08/2020, proposti dalla Ditta in materia di cessazione qualifica di rifiuto (“End of Waste”);
- i Verbali della Conferenza di Servizi sono stati trasmessi ai rappresentanti che vi hanno partecipato e sono conservati agli atti;

CONSIDERATO:

- che in data 20/07/2020 il Comune di Sorbolo Mezzani con nota prot. n. 7862/2020 ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni, acquisita al prot. Arpae PG/2020/104486 del 21/07/2020, in cui prescrive: *“per quanto attiene alle azioni riguardanti il contenimento della zanzara tigre, i trattamenti adulticidi sono da eseguire, nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione previste dalle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2019”, in via straordinaria e non sistematica solo durante la finestra temporale compresa tra il 15 luglio e il 15 settembre, salvo deroghe e*

con le modalità di comunicazioni agli enti competenti previste nell'ordinanza comunale n. 25 del 30/04/2020" (tale parere costituisce l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto);

- AUSL - S.I.S.P., Str. Organizz terr. SISP, Sud-Est/Fidenza, con nota prot.66179 del 04/11/2020, acquisita al prot. Arpae PG/2020/66169 del 04/11/2020, preso atto dei chiarimenti forniti dalla Ditta nella documentazione integrativa del 14/08/2020 in merito alla gestione degli EOW "end of waste" e della "Istruzione gestione zanzara" aggiornate, ha espresso parere favorevole confermando quanto già espresso in sede di Conferenza in data 21/07/2020 e sopra riportato (tale parere costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto);
- che Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma ha emesso la propria relazione tecnica relativa alle matrici rifiuti, scarichi emissioni in atmosfera e rumore, con nota prot. PG/2020/9155 del 21/01/2021 (tale parere costituisce l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto);

CONSIDERATO per la matrice scarichi idrici:

- che con il presente procedimento non sono state evidenziate dalla Ditta e non sono emerse modifiche in merito alla matrice scarichi idrici, pertanto si conferma e si intende richiamato integralmente quanto già in precedenza autorizzato dall'Amministrazione comunale, autorità competente in merito (Unione Bassa Est Parmense - Comune di Sorbolo Mezzani), con provvedimento prot. 2015/4296 del 13.05.2015 per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali costituite da acque meteoriche, previo trattamento di disoleazione, decantazione e dissabbiatura e filtrazione, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., peraltro già ricompreso e parte integrante dell'autorizzazione unica (di cui all'Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) già rilasciata con DET-AMB-2017-6717 del 15/12/2017;

CONSIDERATO per la matrice emissioni in atmosfera:

- che la ditta risulta autorizzata con autorizzazione ricompresa nell'Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. LGS. n. 152/06 e smi da Arpae SAC con determinazione dirigenziale DET-AMB-2017-6717 del 15/12/2017;

CONSIDERATO per la matrice rumore:

- relativamente alla matrice rumore non sono intervenute modifiche rispetto alla Relazione Previsionale dell'Impatto acustico ambientale elaborata e presentata in occasione dell'ultima modifica all'autorizzazione presentata nel 2018 (si dichiara ai sensi della L. 447/95, degli artt. 1 e 4 del DPR 227/11, e del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, che l'attività non rientra tra quelle elencate all'Allegato B del DPR 227/11, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento);

CONSIDERATO, per la matrice rifiuti:

- che la Ditta Inerti Cavoza Srl, alla data del 11/02/2021, risulta iscritta, con scadenza al 10/02/2022, all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. "White List") della Prefettura di Parma, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190, così come modificata con Legge 11 agosto 2014, n. 144 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013;
- la Ditta Inerti Cavoza S.r.l. con nota del 05/02/2021 firmata dal legale rappresentante, acquisita al prot. n. PG/2021/20397 del 09/02/2021 ha dichiarato "... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico "Autorizzazione Ordinaria Gestione Rifiuti"; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01192254464745 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che non viene modificato il quantitativo massimo di rifiuti gestibili annualmente, quindi la modifica in progetto non comporterà un incremento del traffico veicolare; rimane quindi valida la previsione di circa 94 veicoli al giorno, e le prescrizioni relative alla viabilità da seguire, formulate in sede di procedura di VIA nel 2017;
- che non si ravvisano motivi ostativi al rilascio della modifica dell'autorizzazione conformemente alle disposizioni dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

DETERMINA

DI RILASCIARE L'AUTORIZZAZIONE UNICA, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determina n. DET-AMB-2017-6717 del 15/12/2017 e successive modifiche, in seguito a procedimento di **RINNOVO E MODIFICA**, sino alla data del **20/07/2030**, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta:

Ragione sociale	INERTI CAVOZZA SRL
Codice Fiscale	01668030347
Sede legale	V. Chiozzola 24/bis - Bogolese - SORBOLO (PR)
Sede operativa	V. Chiozzola 24/bis - Bogolese - SORBOLO (PR)
Legale rappresentante	Cavoza Alfredo
Responsabile Tecnico	Cavoza Alfredo

per la matrice recupero rifiuti:

per l'impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R5 e R12) di rifiuti speciali/urbani* non pericolosi sito in Comune di Sorbolo (PR), V. Chiozzola 24/bis loc. Bogolese, esteso circa 10.355 mq, identificato al catasto: foglio n. 37 - mappale n. 2 e 76 individuato nella C.T.R. (carta tecnica regionale) 1:10.000 sezione n° 18.21.31, con coordinate Gauss-Boaga 4965940.00 N - 1610900.00 E,

* (secondo la nuova classificazione introdotta dal D.Lgs. 116/2020 alcuni dei rifiuti precedentemente autorizzati come "speciali" potrebbero ora rientrare nella definizione di "rifiuti urbani", con riferimento all'art. 183 c.1 lettera b-ter) e agli allegati L-quater e L-quinquies);

costituito da:

- un impianto di frantumazione inerti tipo OM-SK MOUSE II matricola SK1010126 a motore diesel di potenza 115 kW, con durata di funzionamento autorizzata per 4 ore/giorno e 192 giorni/anno;
- una pressa compattatrice-imballatrice marca MAC Presse Europa S.r.l. modello 110/1, dotato di motore elettrico di potenza installata massima pari a 115,5 kW; matricola n. 242016/10, dotata di: nastro trasportatore pressa MAC 1800L, matricola n. 472006/1; trasportatore di selezione 1200TPS, matricola n. 41.170.00; trasportatore di fine linea 1200G, matricola n. 41.171.00; nastro trasportatore cernita MAC 1800L, matricola n.242016/1; quadro elettrico di comando, matricola n. 3087; anno di fabbricazione 2016;
- un gruppo elettrogeno a gasolio di potenza pari a 225 kW, a servizio della pressa compattatrice-imballatrice, con durata di funzionamento prevista pari a 6 ore/giorno e 240 giorni/anno;

NEL RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:

possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati - Tabella n.1:

CODICI E.E.R.	DESCRIZIONE	OPERAZIONI DI RECUPERO	Stoccaggio istantaneo		Tratt. Max. Annuo
			t	mc	t
150101 150105 200101	Carta e cartone <i>(ex tipologia 1.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)</i>	R13 – R3	35	500	10.000
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	Inerti da lavorare <i>(ex tipologia 7.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)</i>	R13 - R5 (**)	1.700	1.200	35.000
020104 150102 170203 191204 200139	Plastica imballaggi <i>(ex tipologia 6.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)</i>	R13 - R12 (**)	180	540	14.800
150106	Imballaggi in materiali misti <i>(ex tipologia 1.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)</i>	R13 - R12 (**)	70	300	
170604	Materiali isolanti	R13 - R12 (**)	20 (*)	30 (*)	
170604	Materiali isolanti	R13	20 (*)	30 (*)	
150107 160120 170202	Vetro <i>(ex tipologia 2.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)</i>	R13	30	30	

191205					Quantità risultante dalla differenza fra le 66.900 t/anno complessive e le quantità gestite in modalità R3, R5 e R12
200102					
120101	Metalli (<i>ex tipologia 3.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i>)	R13	30	30	
120102					
120103					
120104					
150104					
160117					
170401					
170402					
170403					
170404					
170405					
170406					
170407					
170411					
190102					
190118					
191202					
200140					
070213	Plastica sfridi (<i>ex tipologia 6.2 e 6.5 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i>)	R13	10	30	
120105					
160119					
160306					
101311	Inerti solo stoccati (<i>ex tipologia 7.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i>)	R13	300	200	
170101					
170102					
170103					
170107					
170802					
170904					
200301					
030101	Legno (<i>grossolano e fine</i>) (<i>ex tipologia 9.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i>)	R13	170	830	
030105					
030199					
150103					
170201					
191207					
200138					
200301					
160103	Pneumatici (<i>ex tipologia 10.2 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i>)	R13	90	90	
200307	Rifiuti ingombranti	R13	10	30	
	TOTALE		2.645	3.810	66.900

(*) quantità massima in stoccaggio istantanea unica per i rifiuti stoccati e lavorati;

() Operazione di R13 funzionale alle operazioni di trattamento**

Per il rifiuto codice EER 170604 la quantità massima in stoccaggio istantaneo è pari a 20 t (30 mc) comprendente sia i rifiuti gestiti in modalità (R13) che i rifiuti gestiti in modalità (R12);

La quantità massima annua complessiva di rifiuti trattabile in impianto (**R13 - R3 - R5 - R12**) è pari a **66.900 t/a**, di cui:

- 10.000 t/a in modalità "**R3**" (carta-cartone),
- 35.000 t/a in modalità "**R5**" (inerti),
- 14.800 t/a in modalità "**R12**" (plastica, imballaggi misti, isolanti);

Potenzialità giornaliera massima di trattamento (**R3 - R5 - R12**): **350 t/giorno**;

Potenzialità annua complessiva di trattamento finale (**R3 - R5 - R12**): **59.800 t/anno**;

Capacità istantanea di messa in riserva (R13): **660 t** (1.270 mc);

Capacità istantanea di messa in riserva (R13) carta cartone: **35 t**;

Le quantità massime annuali gestibili in modalità di messa in riserva "**R13**" sono ottenute per differenza fra le 66.900 t/anno e le quantità gestite in modalità "R3, R5 e R12";

nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. **la somma fra il quantitativo di rifiuti messi in riserva (R13) e il quantitativo di rifiuti effettivamente recuperati (R3 - R5 - R12) non dovrà comunque superare il quantitativo complessivo annuo pari a 66.900 t/anno;**
2. **entro 180 giorni** dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare deve fornire ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, nuova garanzia finanziaria, o appendice alla fideiussione già prestata, ai sensi delle indicazioni della deliberazione regionale n° 1991 del 13/10/2003, aggiornata come di seguito indicato:
 - beneficiario (Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, Via Po n. 5 - 40139 Bologna);
 - indicazione degli estremi del presente provvedimento;
 - importo: euro 814.900 (euro ottocentoquattordicimiladuecento//00), fatto salvo quanto stabilito dalla Legge n. 1 del 24 gennaio 2011; una garanzia di importo eventualmente ridotto in virtù del possesso di certificazione Uni-En-Iso 14001 o "registrazione EMAS" sarà accettata solo in presenza di copia del certificato della rispettiva certificazione o registrazione citata, in stato di validità, allegata alla polizza;
 - validità fino al 20/07/2032;
3. l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna; fino a tale data non potranno essere messe in atto le modifiche rispetto alla previgente autorizzazione;
4. la Ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di Arpae, la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata; dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;

5. obbligo di svolta a destra in uscita da Via di Chiozzola sulla SP 62R per i mezzi con massa superiore a 7,5 t, nell'intento di non aggravare la pericolosità dell'incrocio tra le due strade, si pone il divieto di svolta a sinistra dalla SP 62R "della Cisa" per l'immissione in Via di Chiozzola, per i mezzi della ditta aventi la stessa massa, in arrivo da Parma, con l'obbligo di prosecuzione fino all'intersezione con Via Caduti del Lavoro di Sorbolo (accesso alla zona produttiva di Bogolese) ove potranno, temporaneamente, svoltare ed effettuare, in fondo alla stessa strada, la manovra di inversione. Questo, nelle more della messa in esercizio di una nuova rotonda da realizzarsi proprio all'incrocio fra Via Caduti del Lavoro di Sorbolo e la SP 62R - la cui costruzione è prevista, nell'ambito della realizzazione del nuovo asse viario di collegamento tra la SP72 Parma - Mezzani e la SP62R della Cisa, a cura e spese dei soggetti attuatori dei comparti urbanistici D11 e C5 del Comune di Parma, sulla base di un accordo stipulato in data 22/07/2010, tra gli stessi soggetti, la Provincia di Parma, il Comune di Parma, e il Comune di Sorbolo - che consentirà di poter effettuare direttamente il cambio di corsia, per tornare all'incrocio con Via di Chiozzola e, a regime - ossia una volta realizzata la nuova strada (almeno nel tratto di collegamento tra Via Caduti del Lavoro e strada di Chiozzola) - di accedere all'attività senza transitare per il tratto urbano di Via di Chiozzola;
6. obbligo di pulizia della strada 100 m prima e 100 m dopo l'accesso all'attività;
7. i cassoni in area esterna devono avere idonea copertura, con particolare attenzione ai cumuli esterni di rifiuti costituiti da pneumatici; tuttavia a tutti i cumuli esterni, se non coperti per ragioni strettamente operative, si dovrà applicare l'apposita "Procedura di gestione zanzara - rev. 1, agosto 2020" per la lotta alla zanzara tigre e alla zanzara comune, volta ad evitare i ristagni dell'acqua, trattare i ristagni dell'acqua e non ultimo praticare gli specifici trattamenti larvicida e adulticida, da condursi da parte di aziende dotate di personale specializzato, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'Ordinanza Sindacale n. 25 del 30/04/2020 prot. n. 4848; per quanto riguarda gli specifici trattamenti larvicida e adulticida che la Ditta dovrà mettere in campo attraverso un'adeguata e puntuale programmazione, questi dovranno essere preventivamente comunicati ad AUSL e all'Unione dei Comuni Bassa Est (Sorbolo Mezzani);
8. devono essere previste e/o aggiornate le procedure inerenti lo stoccaggio dei rifiuti al fine di garantire idonea e frequente pulizia, sanificazione degli spazi esterni anche al fine di tenere sotto controllo possibili infestazioni da roditori ed insetti;
9. devono essere garantite le delimitazioni di controllo delle aree dedicate al trattamento dei rifiuti e al loro deposito per impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la loro possibile dispersione non controllata;
10. gli orari di lavoro devono avvenire su un unico turno di lavoro, spezzato e diurno, di 8 ore;
11. per tutte le tipologie di rifiuti per le quali viene effettuata la sola messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso devono provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13;
12. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto, per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e successivamente debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero finale debitamente autorizzato, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto;
13. devono essere adottate tutte le misure utili ad impedire la diffusione ambientale di materiale polverulento, sia in fase di carico/scarico, sia in fase di lavorazione, lo stoccaggio di rifiuti di

legno nello stato definito “fine” avverrà in cassoni chiusi in modo tale da evitare la formazione di eventuale emissione di polveri;

14. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con “codice specchio” (contenenti nella voce descrittiva la frase “diversi da...”) per i quali dovrà essere certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell’impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione delle Autorità di controllo. Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale;
15. dovrà essere effettuato il controllo radiometrico sui rottami metallici all’ingresso dell’impianto, mediante l’utilizzo di un rilevatore anche mobile, in conformità a quanto previsto dall’Art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Si sottolinea la necessità:
 - 15.1. del conferimento dell’incarico ad un Esperto Qualificato di secondo o terzo grado;
 - 15.2. della predisposizione di una procedura di sorveglianza radiometrica,
 - 15.3. della verifica almeno annuale della applicazione e della adeguatezza delle procedure;
 - 15.4. del rilascio periodico di attestazione dell’avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell’Esperto Qualificato, che dovrà riportare anche l’ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato;
 - 15.5. della definizione delle modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento della strumentazione, e della periodicità delle verifiche e della taratura (taratura prevista solo per gli strumenti portatili);
 - 15.6. della formazione e addestramento del personale al riconoscimento delle sorgenti radioattive, all’uso della strumentazione e all’esecuzione dei controlli di buon funzionamento;
 - 15.7. della definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - 15.8. della definizione delle modalità di svolgimento dei controlli, dei criteri per la valutazione dell’esito di ciascun controllo, della definizione di anomalia radiometrica;
 - 15.9. delle azioni da svolgere in caso di rilevazione di una anomalia radiometrica, incluse le comunicazioni agli Enti;
 - 15.10. dell’identificazione di un’area di segregazione dei carichi anche solo potenzialmente contaminati;
16. il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti della domanda di rinnovo, opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato, e dotate di tutte le strutture che consentano, per tipologia, di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto

forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedirne ogni tipo di dispersione;

17. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 e smi;
18. potranno essere sottoposti a operazione di recupero (**R3 - R5**), che comporti la cessazione della qualifica di rifiuto ("*end of waste*"), esclusivamente i codici EER di rifiuti per i quali tali operazioni sono previste nella Tabella n. 1, in adempimento delle condizioni e dei criteri di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; tale attività è subordinata al rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni:
 - 18.1. l'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale da trattare e sul materiale ottenuto dal trattamento, saranno come minimo quelle previste nel Sistema di Gestione Ambientale di cui la Ditta si è dotata, nella procedura "Procedura di gestione delle EOW - rev. 1, agosto 2020" agli atti (prot. Arpae PG/2020/117680 del 13/08/2020); quest'ultima dovrà essere aggiornata secondo le seguenti indicazioni:
 - 18.1.1. in riferimento al capitolo 3 "Gestione delle operazioni di recupero per l'ottenimento EOW di riciclato - misto da demolizione", dovrà essere prevista l'effettuazione del test di cessione sul rifiuto tal quale, subordinando il recupero all'esito dello stesso;
 - 18.1.2. in riferimento al capitolo 2 "Gestione delle operazioni di recupero per l'ottenimento EOW di carta e cartone", tale capitolo dovrà essere aggiornato adeguandolo (laddove non già conforme) a quanto previsto da dagli artt. 3, 4, 6 e a quanto previsto dall'allegato 1 al DM Ambiente del 22 settembre 2020, n.188 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone - attuazione art. 184-ter comma 2, D.Lgs. 152/2006*", entro 180 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto, in adempimento agli obblighi di adeguamento previsti dall'art. 7 del medesimo DM 188/2020;
 - 18.2. per ogni lotto di prodotti finiti - "End of Waste" ottenuti da rifiuti in carta e cartone dovrà essere compilata la "Dichiarazione di conformità", come da modello agli atti prot. Arpae PG/2020/117680 del 13/08/2020 (Dichiarazione conformità EOW carta - cartone); in adempimento agli obblighi di adeguamento previsti dall'art. 7 del DM Ambiente del 22 settembre 2020, n.188 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone - attuazione art. 184-ter comma 2, D.Lgs. 152/2006*" la Ditta entro 180 giorni dall'entrata in vigore del suddetto decreto, dovrà sostituire il proprio modello di Dichiarazione di conformità, adottando il modello di cui all'allegato 3 al predetto DM 188/2020;
 - 18.3. per ogni lotto di prodotti finiti - "End of Waste" ottenuti da rifiuti inerti dovrà essere compilata la "Dichiarazione di conformità", come da modello agli atti prot. Arpae PG/2020/94605 del 01/07/2020 (Dichiarazione conformità EOW misto da demolizione); quest'ultimo dovrà essere integrato con una voce indicante il riferimento del n° di lotto (e l'anno) attribuito al materiale "End of Waste";
 - 18.4. la cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della Dichiarazione di conformità, come sopra specificata;

19. per quanto riguarda i rifiuti prodotti, è necessario mantenere la separazione delle diverse tipologie di rifiuti e rispettare i quantitativi previsti dal progetto (allegato 3 alla domanda di rinnovo e successive integrazioni del 01/07/2020);
20. la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta di Arpae – SAC di Parma;
21. la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alle modalità di trattamento ed ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
22. dovrà essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Parma, l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto e le eventuali modifiche societarie;
23. il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela igienico sanitaria e dei lavoratori;
24. al termine della realizzazione (previa acquisizione dei dovuti titoli edilizi) ed entrata in funzione dello scenario di progetto che comporta la nuova strada di accesso, dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico "post-operam" dell'impianto in funzione, al fine di verificare e garantire al limitrofo ricettore il rispetto del valore limite differenziale di immissione;
25. per effetto dell'introduzione delle nuove aree di stoccaggio del materiale pressato, in prossimità degli uffici andrà prevista la presentazione di una SCIA da trasmettere al Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco a lavori ultimati, con l'aggiornamento della valutazione del rischio incendio;

per la matrice emissioni in atmosfera:

il presente è reso anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e lo stesso dovrà essere subordinato, oltre che al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma prot. n. PG/2021/9155 del 21/01/2021 e nell'allegato tecnico prot. n. 8779 del 24/04/2018, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente;

per la matrice scarichi idrici, il presente è reso anche ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., di specifica competenza comunale, (autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, previo trattamento in conformità a quanto previsto negli elaborati tecnici depositati). La Ditta dovrà osservare le prescrizioni già impartite e qui confermate con l'ultimo previgente atto autorizzativo settoriale, rilasciato dall'Unione Bassa Est Parmense con provvedimento prot. n. 4296 del 13/05/2015, vincolandola inoltre al rispetto rigoroso delle ulteriori prescrizioni, già riportate nel citato atto

espresso dall'Unione Bassa Est Parmense, come dalla stessa Amministrazione non eccepito o modificato in sede di conferenza dei servizi.

DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- della normativa vigente in materia di carichi, costruzioni e stabilità dei terreni;
- della normativa vigente in materia di rifiuti;
- dei diritti di terzi;

DI REVOCARE la determina n. DET-AMB-2017-6717 del 15/12/2017 e successive modifiche;

DI INVIARE la presente Autorizzazione: alla Ditta Inerti Cavoza Srl, ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest - sede di Parma, all'AUSL - S.I.S.P., Str. Organizz terr. SISP, Sud-Est/Fidenza, all'Unione Bassa Est Parmense, al Comune di Sorbolo e al Comando Prov.le di Parma dei Vigili del Fuoco.

DI STABILIRE:

- che Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae SAC di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- che la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 N. 241 e s.m.i.;
- che l'autorità emanante è Arpae SAC di Parma.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae SAC di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Rif. Sinadoc: 11781/2020

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(documento firmato digitalmente)



COMUNE DI SORBOLO MEZZANI

(Provincia di Parma)



Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Sviluppo Economico

Ufficio Urbanistica – Edilizia Privata

Prot. n. (vedi rif. PEC)

Sorbolo Mezzani, 20/07/2020

Spett.le

A.R.P.A.E – Sez. Prov.le di Parma

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

P.le della Pace, 1

43121 Parma

c.a. Dott.ssa Beatrice Anelli

Via PEC : aoopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Domanda di rinnovo Autorizzazione unica alla gestione impianto di trattamento rifiuti. Ditta: INERTI CAVOZZA S.R.L. - impianto sito in Comune di Sorbolo Mezzani, loc. Bogolese, Strada Chiozzola, 24 bis. Convocazione videoconferenza dei servizi decisoria del 21/07/2020.

In esito alla Vs. convocazione per la videoconferenza di Servizi finalizzata al procedimento in oggetto, visionate le integrazioni pervenuta dalla Ditta INERTI CAVOZZA S.R.L. si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- per quanto attiene alle azioni riguardanti il contenimento della zanzara tigre, i trattamenti adulticidi sono da eseguire, nel rispetto delle prescrizioni e modalità di esecuzione previste dalle “Linee Guida Regionali per il corretto utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le zanzare 2019”, in via straordinaria e non sistematica solo durante la finestra temporale compresa tra il 15 luglio e il 15 settembre, salvo deroghe e con le modalità di comunicazioni agli enti competenti previste nell’ordinanza comunale n. 25 del 30/04/2020.

IL RESPONSABILE SERVIZIO

Ing. Valter Bertozzi

firmato digitalmente

Sede legale: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Piazza della Libertà, 1

Sede amministrativa di Sorbolo: 43058 Sorbolo Mezzani (PR), Via del Donatore, 2 • Tel. 0521 669611 • Fax 0521 669669
Sede amministrativa di Casale: 43055 Sorbolo Mezzani (PR), Viale della Resistenza, 2 • Tel. 0521 669711 • Fax 0521 316005

E-mail: info@comune.sorbolomezzani.pr.it • PEC: protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it • Internet: www.comune.sorbolomezzani.pr.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 02888920341

Arpae Emilia-Romagna
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 150534/2020 del 20/10/2020 alle ore 07:55) D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 ζ domanda di rinnovo con modifiche dell' ζ autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi presentata dalla Ditta Inerti Cavoza s.r.l di Sorbolo, via Chiozzola 24/Bis. Trasmissione documentazione e convocazione VIDEOCONFERENZA DEI SERVIZI decisoria ai sensi della L. 241/90 smi.

Si comunica in riferimento alla Vostra nota prot 150534/2020 del 20.10.2020 avente per oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 – domanda di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi presentata dalla Ditta Inerti Cavoza srl di Sorbolo, via Chiozzola 24/Bis .”.


Preso atto che la video Conferenza dei Servizi è convocata per il giorno 06.11.2020 ore 10.00, non essendo possibile per tale data assicurare la presenza di operatori dello scrivente Servizio, si formula il seguente parere.

Valutata la documentazione integrativa pervenuta in data 14.08.2020 ed acquisita con nostro protocollo 48360, con la quale la ditta ha fornito dei chiarimenti in merito alla gestione dei EOW “end of waste”, ed inviato “l’istruzione gestione zanzara”, aggiornata, si conferma il parere favorevole già espresso nel corso della precedente video conferenza del 21.07.2020.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Milena Vignali

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0066179

DATA: 04/11/2020

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 150534/2020 del 20/10/2020 alle ore 07:55) D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 ζ domanda di rinnovo con modificadedell ζ autorizzazione unica art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi presentata dalla Ditta Inerti Cavoza srl di Sorbolo, via Chiozzola 24/Bis. Trasmissione documentazione e convocazione VIDEOCONFERENZA DEI SERVIZI decisoria ai sensi della L. 241/90 smi.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Milena Vignali

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0066179_2020_Lettera_firmata.pdf	Vignali Milena	8776D8A69D11AC9185A70A80CDF85A44 C1CA79AEFF69BBB79365128AA26F7ACF



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

Rif. Prot. PG/2020/172802 del 30/11/2020
Sinadoc n.11781/2020

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 Art. 208 e s.m.i. - Domanda di Rinnovo dell'Autorizzazione unica alla gestione (smaltimento e recupero) dei rifiuti. Ditta: INERTI CAVOZZA Srl - impianto in Comune di Sorbolo in Via Chiozzola 24/bis – CAP 43058 - Relazione tecnica.

In riferimento alla domanda in oggetto, presentata per il rinnovo dell'autorizzazione per la gestione di un impianto di recupero (R12-R3-R5) e messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, autorizzato con Determinazione Dirigenziale di ARPAE SAC n. DET-AMB-2017-6717 del 15/12/2017 e s.m.i., alla ditta INERTI CAVOZZA Srl, si esprime quanto di seguito riportato.

Preso visione della documentazione relativa alla pratica in oggetto:

trasmessa dalla ditta ed acquisita da Arpae con prot. PG/2020/7960 del 20/01/2020;
delle successive integrazioni richieste nella CdS del 08/06/2020, acquisite da Arpae con prot. PG/2020/94605 del 01/07/2020
delle successive integrazioni richieste nella CdS del 21/07/2020, acquisite da Arpae con prot. PG/2020/117680 del 13/08/2020;
delle integrazioni volontarie fornite dalla ditta, acquisite da Arpae con prot. PG/2020/158005 del 02/11/2020
delle risultanze della Conferenza di servizi del 06/11/2020, verbalizzate con prot. PG/2020/178802 del 30/11/2020

si prende atto che:

la Ditta Inerti CavoZZa srl è titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 per l'esercizio di attività di recupero di rifiuti non pericolosi riconducibili alle operazioni R3-R5-R12-R13 dell'allegato C alla parte IV del D. Lgs.152/06; i rifiuti maggiormente gestiti sono rappresentati da imballaggi in carta cartone, plastica e in materiali misti, nonché dai rifiuti inerti da demolizione;

nella domanda di rinnovo la Ditta ha richiesto le seguenti modifiche:

- individuazione di aree aggiuntive da dedicare a materiali pressati quali carta o plastica, a parità di quantità massime stoccabili;
- introduzione di un'area polmone per i cassoni relativi a rifiuti in ingresso
- introduzione dell'attività di preparazione al riutilizzo di imballaggi in legno, attraverso attività di selezione e cernita; in seguito alle complessità emerse in sede di dibattito ed alla necessità di ulteriori approfondimenti, la ditta ha confermato lo stralcio di tale richiesta nella CdS tenutasi in data 06/11/2020.

Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime **nulla osta** al progetto con le seguenti considerazioni e prescrizioni, relative alle diverse matrici ambientali:

MATRICE RIFIUTI

Si prescrive che:

1. possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti di seguito elencati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

Codici EER rifiuti in ingresso	Descrizione del codice EER	Operazioni di Recupero	Capacità max istantanea		Capacità max annua trattamento
			t	mc	t
150101 150105 200101	Carta e cartone (ex tipologia 1.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13 – R3	35	500	10.000
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	Inerti da lavorare (ex tipologia 7.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13 – R5 (**)	1.700	1.200	35.000

020104 150102 170203 191204 200139	Plastica imballaggi (ex tipologia 6.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13 – R12 (**)	180	540	14.800
150106	Imballaggi in materiali misti imballaggi misti (ex tipologia 1.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13 – R12 (**)	70	300	
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R13 – R12 (**)	20 (*)	30 (*)	
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	R13	20 (*)	30 (*)	Quantità risultante dalla differenza fra le 66.900 t/anno complessive e le quantità gestite in modalità R3, R5 e R12
150107 160120 170202 191205 200102	Vetro (ex tipologia 2.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13	30	30	
120101 120102 120103 120104 150104 160117 170401 170402 170403 170404 170405 170406 170407 170411 190102	Metalli (ex tipologia 3.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.)	R13	30	30	

190118 191202 200140					
070213 120105 160119 160306	Plastica sfridi (<i>ex tipologia 6.2 e 6.5 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i>)	R13	10	30	
101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904 200301	Inerti solo stoccati (<i>ex tipologia 7.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i>)	R13	300	200	
030101 030105 030199 150103 170201 191207 200138 200301	Legno (<i>grossolano e fine</i>) (<i>ex tipologia 9.1 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i>)	R13	170	830	
160103	Pneumatici (<i>ex tipologia 10.2 di cui al DM 05/02/98 e s.m.i.</i>)	R13	90	90	
200307	Rifiuti ingombranti	R13	10	30	
		TOTALE =	2.645	3.810	66.900

(*) quantità massima in stoccaggio istantanea unica per i rifiuti stoccati e lavorati.

(**) Operazione di R13 funzionale alle operazioni di trattamento .

Per il rifiuto codice CER 170604 la quantità massima in stoccaggio istantaneo è pari a 20 t (30 mc) comprendente sia i rifiuti gestiti in modalità (R13) che i rifiuti gestiti in modalità (R12).

Potenzialità giornaliera massima di trattamento (R3-R5-R12): 350 t/g.

Capacità istantanea di messa in riserva (R13) per i rifiuti sottoposti esclusivamente a tale operazione: 660 t (1.270 mc).

Potenzialità annua complessiva di trattamento finale (R3 – R5 – R12): 59.800 t/a.

Potenzialità annua complessiva di trattamento (R13-R3-R5-R12): 66.900 t/a.

I limiti delle quantità massime gestibili annualmente dedicate a ciascuna operazione, vengono esplicitati come segue:

La quantità massima di rifiuti recuperabile annualmente in impianto è pari a 66.900 t/a, di cui massimo 10.000 t/a in modalità R3, 35.000 t/a in modalità R5 e 14.800 t/a in modalità R12. Le quantità massime annuali gestibili in modalità di messa in riserva (R13) sono ottenute per differenza fra le 66.900 t/anno e le quantità gestite in modalità R3, R5 e R12.

2. per tutte le tipologie di rifiuti per le quali viene effettuata la sola messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso devono provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13;
3. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto, per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, debbono essere avviati ad idoneo impianto di recupero finale escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, avvalendosi di mezzi e/o ditte autorizzate al trasporto. Resta fatta salva la possibilità di avviare ad impianto di smaltimento autorizzato, se non recuperabile, la frazione minima che residua dalla cernita effettuata presso l'impianto; i rifiuti per i quali viene svolta la sola attività di messa in riserva, potranno restare in deposito per un periodo massimo di un anno dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo impianto di recupero debitamente autorizzato;
4. i rifiuti messi in riserva devono essere avviati ad operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
5. devono essere adottate tutte le misure utili ad impedire la diffusione ambientale di materiale polverulento, sia in fase di carico/scarico, sia in fase di lavorazione, lo stoccaggio di rifiuti di legno nello stato definito "fine" avverrà in cassoni chiusi in modo tale da evitare la formazione di eventuale emissione di polveri;
6. dovrà essere prestata particolare attenzione al momento del ricevimento di rifiuti classificati con "codice specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") per i quali dovrà essere

certificata e dimostrata, prima della loro accettazione nell'impianto e presa in carico, la non pericolosità e la corretta corrispondenza dello specifico rifiuto con la definizione del codice EER assegnato; la documentazione relativa alle verifiche effettuate deve essere conservata in azienda e a disposizione delle Autorità di controllo.

Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere eseguita ad ogni variazione significativa del ciclo di origine o comunque con cadenza almeno annuale.

7. dovrà essere effettuato il controllo radiometrico sui rottami metallici all'ingresso dell'impianto, mediante l'utilizzo di un rilevatore anche mobile, in conformità a quanto previsto dall'Art. 72 del D.Lgs. 101/2020. Si sottolinea la necessità:
 - 7.1. del conferimento dell'incarico ad un Esperto Qualificato di secondo o terzo grado;
 - 7.2. della predisposizione di una procedura di sorveglianza radiometrica,
 - 7.3. della verifica almeno annuale della applicazione e della adeguatezza delle procedure;
 - 7.4. del rilascio periodico di attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'Esperto Qualificato, che dovrà riportare anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato;
 - 7.5. della definizione delle modalità di svolgimento e di registrazione delle verifiche di buon funzionamento della strumentazione, e della periodicità delle verifiche e della taratura (taratura prevista solo per gli strumenti portatili);
 - 7.6. della formazione e addestramento del personale al riconoscimento delle sorgenti radioattive, all'uso della strumentazione e all'esecuzione dei controlli di buon funzionamento;
 - 7.7. della definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale addetto ai controlli;
 - 7.8. della definizione delle modalità di svolgimento dei controlli, dei criteri per la valutazione dell'esito di ciascun controllo, della definizione di anomalia radiometrica;
 - 7.9. delle azioni da svolgere in caso di rilevazione di una anomalia radiometrica, incluse le comunicazioni agli Enti;
 - 7.10. dell'identificazione di un'area di segregazione dei carichi anche solo potenzialmente contaminati;
8. il deposito dei rifiuti, sia ritirati che prodotti, dovrà essere eseguito ordinatamente ed in modo omogeneo in funzione della tipologia e della pezzatura nelle apposite aree, individuate nella planimetria presentata unitamente agli atti della domanda di rinnovo, opportunamente identificate a mezzo di cartelli indicatori del materiale stoccato, e dotate di tutte le strutture che consentano, per tipologia, di evitare ogni inconveniente ambientale e/o igienico sanitario dovuto anche a cause naturali ed imprevedibili. Eventuali rifiuti a piccola pezzatura e/o sotto forma di polveri, trucioli, limature e particolato devono essere stoccati all'interno di appositi contenitori idonei ad impedire ogni tipo di dispersione;
9. presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico ed i formulari di trasporto, a disposizione degli Organi di Controllo nel rispetto delle indicazioni di cui al D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 e smi.

10. Potranno essere sottoposti a operazione di recupero (R3 - R5), che comporti la cessazione della qualifica di rifiuto, esclusivamente i codici EER di rifiuti per i quali tali operazioni sono previste nella tabella al punto 1, in adempimento delle condizioni e dei criteri di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; tale attività è subordinata al rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni:
 - 10.1. l'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale da trattare e sul materiale ottenuto dal trattamento, saranno come minimo quelle previste nel Sistema di Gestione Ambientale di cui la Ditta si è dotata, nella procedura "Procedura di gestione delle EOW"(agli atti, prot. Arpae PG/2020/117680 del 13/08/2020), ma quest'ultima dovrà essere aggiornata secondo le seguenti indicazioni:
 - 10.1.1. in riferimento al capitolo 3 "Gestione delle operazioni di recupero per l'ottenimento EOW di riciclato - misto da demolizione", dovrà essere prevista l'effettuazione del test di cessione sul rifiuto tal quale, subordinando il recupero all'esito dello stesso;
 - 10.2. per ogni lotto di prodotti finiti - "end of waste" ottenuti, dovrà essere compilata la "Dichiarazione di conformità", come da modelli agli atti prot. Arpae PG/2020/117680 del 13/08/2020 (Dichiarazione conformità EOW carta - cartone) e prot. Arpae PG/2020/94605 del 01/07/2020 (Dichiarazione conformità EOW misto da demolizione); con riferimento al modello di "Dichiarazione conformità EOW - Misto da demolizione", questo dovrà essere integrato con una voce indicante il riferimento del lotto attribuito al materiale EOW.
 - 10.3. La cessazione della qualifica di rifiuto di ciascun lotto avverrà al momento dell'emissione della dichiarazione di conformità.

MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per la matrice [emissioni in atmosfera](#), di seguito si esprime la valutazione di competenza.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con DET-AMB-2017-6717 del 15/12/2017 e s.m.i
2. l'attività industriale consiste nel **"trattamento di rifiuti non pericolosi"**;
3. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
4. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
5. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- **EMISSIONE N. E1 “Gruppo elettrogeno a gasolio a servizio della pressa compattatrice - imballatrice (pot. 225 kW)”**
- **EMISSIONE N. E2 “Motore diesel a servizio del frantumatore (pot. 115 kW)”**

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	4000	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	650	mg/Nm ³
Polveri	130	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 5% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Durante le analisi per la verifica dei limiti sopra riportati, in alternativa alle condizione sopra specificate, potranno essere annotate le condizioni di marcia dell’impianto.

si ritiene che

la ditta Inerti Cavoza s.r.l. il cui Gestore è il Sig. Alfredo Cavoza, con sede legale e locale impianti in via Chiozzola n.24/bis nel Comune di Sorbolo debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell’art. 271, commi 1), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E03: -“Impianto di frantumazione marca OM modello SK MOUSE II”.

Le polveri derivanti dall’attività di frantumazione devono essere abbattute con idoneo impianto di abbattimento, costituito nel caso specifico da dispositivo di nebulizzazione dell’acqua. Tale impianto di abbattimento deve essere dotato di un sistema automatico che provvederà all’arresto dell’impianto in caso di insufficiente pressione dell’acqua.

Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	250	giorni

EMISSIONI DIFFUSE - Modalità di contenimento

1. dovrà essere in funzione presso l'impianto di frantumazione e stoccaggio dei materiali inerti, sia prima che dopo il trattamento, un impianto di umidificazione tramite nebulizzatore. In particolare, si prescrive l'uso di nebulizzatore di acqua sulla bocca di entrata del mulino e nella zona di uscita del materiale dal mulino; tale impianto di abbattimento dovrà essere dotato di un sistema automatico che provvederà all'arresto dell'impianto in caso di insufficiente pressione dell'acqua;
2. al fine di ridurre la formazione delle polveri durante la movimentazione/caricamento nella tramoggia di alimentazione del frantoio, il materiale dovrà essere irrorato di acqua quando si trova ancora nei cumuli, che dovranno essere mantenuti adeguatamente umidi;
3. durante la fase di scarico nella tramoggia dovrà essere assicurata una adeguata altezza di caduta;
4. si dovrà provvedere alla bagnatura e pulizia dei percorsi dei mezzi e dei piazzali di pertinenza;
5. i mezzi in sosta in attesa di carico dovranno essere a motore spento compatibilmente con la sicurezza dei lavoratori e/o con le necessità operative di carico;
6. all'interno dell'area i mezzi di trasporto dovranno circolare alla più bassa velocità permessa;
7. sospensione dei lavori durante le giornate ventose (velocità del vento > 6 m/s).
8. dovrà essere prevista la bagnatura dell'area attualmente utilizzata per lo stoccaggio degli pneumatici in cui, invece, la Ditta intende iniziare a stoccare gli inerti,
9. umidificazione dello stradello di accesso all'impianto con 9 nebulizzatori,
10. i mezzi che trasportano rifiuti o MPS che possono liberare polveri devono essere dotati di coperture/telonature.

I valori limite delle emissioni sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Per gli impianti di cui al punto 5 del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Inerti Cavoza s.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	01668030347
Sede legale:	Via Chiozzola 24/bis, Comune di Sorbolo
Gestore:	Alfredo Cavoza

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Sede legale impianti:	Via Chiozzola 24/bis, Comune di Sorbolo
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Raccolta e recupero di rifiuti speciali non pericolosi
Settore attività CRIAER:	4.12
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	rifiuti speciali non pericolosi gestiti [t/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	66.900 t/anno
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	240
Altezza media sbocco emissione:	-
Temperatura media emissioni:	373°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni*	
PM (Materiale Particellare):	106 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	3.280 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	532 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	208.900 Kg/anno

* I fattori emissivi sono stati calcolati per E1 ed E2 dal consumo di gasolio stimato in base alla potenzialità dei motori. Non sono comprese le polveri dovute alle emissioni diffuse (E3 ed altre emissioni diffuse polverulente).

MATRICE RUMORE

Relativamente alla matrice rumore, si prende atto di quanto dichiarato dal TCA dr. Roberto Bassissi, ovvero: *“Relativamente alla matrice rumore si dichiara ai sensi della L. 447/95, degli artt. 1 e 4 del DPR 227/11, e del Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, che l'attività non rientra tra quelle elencate*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

Via Spalato, 2 | CAP 43125 | tel +39 0521/976111 | fax +39 0521/976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

all'Allegato B del DPR 227/11, non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

In occasione dell'ultima modifica all'autorizzazione presentata nel 2018 è stata elaborata un'apposita Relazione Previsionale dell'Impatto acustico ambientale.

Da allora non sono intervenute modifiche pertanto si conferma che le valutazioni in essa contenute sono ancora rappresentative."

Considerato che la ditta non ha implementato i macchinari, ergo le sorgenti di rumore identificate nei mezzi afferenti la ditta, nella pressa, nel gruppo elettrogeno, nell'impianto selezione, nel frantoio e vagliatura, e macchine movimentazione materiali (miniescavatori, escavatore, pala gommata, carrelli elevatori e semovente)

Visto nel 2017 il TCA dr Roberto Bassissi ha valutato l'attività nel suo complesso asserendo e dimostrando con l'esecuzione di rilievi fonometrici il rispetto dei valori limite di immissione (assoluti e differenziali)

Pertanto nulla osta al rilascio delle prescritte autorizzazione.

Tuttavia permane la prescrizione indicata nel precedente parere Arpae relativo al nuovo accesso alla ditta e nello specifico che ad avvenuta realizzazione ed entrata in funzione del nuovo percorso di accesso, dovrà essere eseguito un monitoraggio acustico, al fine di garantire al limitrofo ricettore il rispetto del valore limite differenziale di immissione.

MATRICE SCARICHI IDRICI

Non sono previste modifiche dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali costituite da acque meteoriche, previo trattamento di disoleazione, decantazione e dissabbiatura e filtrazione.

I tecnici intervenuti: Alessandro Musiari, Alessandra Braccaioli, Roberto Marchignoli.

Il Tecnico Incaricato
Alessandro Musiari

La Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791* ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385* ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211* UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO ₃)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H ₂ SO ₄) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H ₃ PO ₄)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca(NH ₃)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR,FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO ₂)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie:campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aoprp@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpa.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.